

**CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA**

*Amministrazione G3 S.r.l. Via San Nicola de' Cesarini 3, 00186 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consozistradali.it - e.mail: info@consozistradali.it PEC g3consozistradali@pec.it*

Roma, 15 maggio 2013

Spett.le
Studio Legale
Vannicelli Cinquemani & Associati
c.a. Avv. Francesco Vannicelli
Avv. Alessandro Malossini
Via Varrone 9
00193 Roma

In riferimento alla nota del 11 aprile u.s. in nome e per conto di taluni ns. consorziati appartenenti al Sub Consorzio denominato Fosso Pietroso, si ritiene opportuni chiarire quanto segue:

- 1) I consorziati del comprensorio Fosso Pietroso ricevono quali utenti del Consorzio Stradale Ceri Tragliatella, obbligatorio ai sensi del D.L.L. 1446/18, le regolari convocazioni nelle assemblee Generali in cui vengono approvati i ruoli di contribuzione che determinano la emissione delle cartelle esattoriali che i medesimi ricevono;
- 2) La Via Villarbasse lungo la quale si svolge la lottizzazione di Fosso Pietroso mette in comunicazione tale comprensorio con la consorziale Via di Tragliatella e fin dalle origini del Consorzio Stradale tale comprensorio ha fatto parte del ns. Consorzio Stradale;
- 3) In atti, peraltro, non esiste alcuna autorizzazione prescritta dall'Art. 14 della citate legge sui Consorzi Stradali per l'apertura di tale strada privata sulla consortile di Via di Tragliatella; né risulta che tale innesto sulla consortile sia stato eseguito a regola d'arte in particolare per quanto riguarda la regimazione delle acque e quant'altro necessario ad evitare i danni e conseguenti pericoli come già rappresentato nella pregressa corrispondenza on tale Consorzio.
- 4) Si respinge categoricamente la "illegittimità e l'irragionevolezza" della richiesta del contributo – peraltro al momento solo ordinario – alle spese consortili per i motivi di cui sopra;
- 5) Il Consorzio Stradale Ceri Tragliatella non fu affatto istituito per un servizio alle "tenute agricole....." Nei documenti istitutivi e nelle norme in riferimento, tale Consorzio Stradale obbligatorio è costituito in quanto si tratta di una strada vicinale aperta e soggetta all'uso pubblico ai sensi e per effetto dell'Art. 14 della Legge 126/58;
- 6) La Sua considerazione che la strada consortile sia da identificare come strada "urbana" non trova alcun riferimento in alcun atto che possa identificare la via non più vicinale, ma pubblica e quindi con le conseguenze auspiccate non solo dai Suoi clienti, ma da tutti i consorziati presenti nelle ultime riunioni Assembleari;
- 7) La scelta degli aderenti al Fosso Pietroso di utilizzare "prevalentemente" la Via Braccianese, non esclude di per se la esclusione dal partecipare al Consorzio Stradale di Via di Tragliatella così come previsto nello Statuto consortile;
- 8) In merito alla convocazione o non convocazione rituale dell'Assemblea La invitiamo formalmente a documentare tale dichiarazione in quanto risulta non rispondente alla realtà con quanto consegue;

- 9) Risulta che diversi proprietari degli immobili del Comprensorio Fosso Pietroso: sia i danti che gli aventi causa degli immobili ivi esistenti, siano inadempienti nei confronti del ns. Consorzio Stradale in merito all'obbligo di comunicare le variazioni di intestazione e di consistenza delle proprietà (Titolo I § A; Titolo III § E; Titolo V § D);
- 10) Circa il beneficio diretto oltretutto l'obbligo a partecipare al Consorzio Stradale, la esistente realtà ancorchè l'abusiva apertura della strada sulla consorziale, il traffico ed i danni che quest'ultima sopporta per tale improprio e non regolamentato accesso e continuo transito dei residenti, il riversamento di acqua e terra dalla lottizzazione, la attività amministrativa che consegue al non adempimento degli obblighi statutari, ecc. ecc. dimostra esattamente il contrario di quanto asseritamente sostenuto dai Suoi clienti;
- 11) La chiusura definitiva di qualsiasi accesso diretto o indiretto tramite la via di lottizzazione Villarbasse e/o altre private sulla consorziale, sarebbe un elemento indispensabile per ottenere, con apposita delibera assembleare, l'esonero dal contributo consortile;
- 12) La informiamo che la Legge 2010 del 2008 è stata ulteriormente emendata riportando in vigore il D.L.L. 1446/18 tutt'ora vigente;
- 13) I consorziati quali iscritti nei registri consortili hanno la facoltà e possibilità di avere contezza sulle norme che li regolano, sulla formazione del loro contributo, ecc. all'indirizzo da Lei utilizzato per la nota in riscontro, riportata in intestazione e ben in evidenza anche nelle note delle cartelle Equitalia relative alla contribuzione consortile. Diversi utenti della Via Villarbasse hanno richiesto ed ottenuto tutte le informazioni a tali recapiti;
- 14) La sede del Consorzio Stradale non è il Municipio XIV bensì quella del Consorzio stesso Ente Pubblico dotato di propria autonomia. E' ovvio che il Municipio XIV non ha alcuna competenza nell'accogliere e/o dar seguito alle rimostranze di alcuni firmatari della nota in riscontro.
- 15) I Bilanci consortili vengono regolarmente sottoposti ai tecnici del Comune che ne hanno riscontrato la correttezza altrimenti non avrebbero potuto liquidare il contributo obbligatorio ex Art. 3 D.L.L. 1446/18 come hanno sempre fatto.
- Premesso quanto sopra:
- Il Consorzio Stradale non rileva nell'esposto alcuna motivazione documentata che consenta la cancellazione di alcuni nominativi dall'elenco dei consorziati contribuenti al ns. Ente, né tantomeno di procedere ad alcun rimborso per quote già pagate in passato;
 - Il Consorzio Stradale ha avviato da tempo le procedure di trasferimento della proprietà e della gestione della consorziale Via di Tragliatella al Comune di Roma Capitale ed il conseguente scioglimento con apposita delibera del Consorzio Stradale. In attesa di quanto sopra l'Ente consortile non può in alcun modo sospendere il servizio pubblico al quale è preposto ai sensi di legge.
- Tanto si doveva per opportuno chiarimento.

Distinti saluti.



Il Presidente del Consorzio

Nino Bufalini